

**PROVINCIA DI LECCE**

**Convenzione tipo relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 136/2010 e dell’art. 62 del d.lgs. n. 36/2023**

Sommario

[Art. 1 Ambito di operatività ed oggetto della Convenzione](#_Toc178327384)

[Art. 2 Principi generali](#_Toc178327385)

[Art. 3 Decorrenza e durata della Convenzione](#_Toc178327386)

[Art. 4 Organizzazione e dotazione strumentale della SUA](#_Toc178327387)

[Art. 5 Nomina dei soggetti Responsabili e relative comunicazioni](#_Toc178327388)

[Art. 6 Raccolta dei fabbisogni e programmazione degli affidamenti.](#_Toc178327389)

[Art. 7 Progettazione della gara, avvio del procedimento e tempi della procedura.](#_Toc178327390)

[Art. 8 Attività di competenza della Stazione Unica Appaltante](#_Toc178327391)

[Art. 9 Attività di competenza dell’Ente aderente](#_Toc178327392)

[Art. 10 Interventi finanziati attraverso il PNRR o il PNC](#_Toc178327394)

[Art. 11 Spese di funzionamento e rapporti finanziari](#_Toc178327395)

[Art. 12 Recesso e risoluzione](#_Toc178327396)

[Art. 13 Non esclusività](#_Toc178327397)

[Art. 14 Prevenzione della corruzione](#_Toc178327398)

[Art. 15 Collaborazione nei contenziosi instaurati da terzi](#_Toc178327399)

[Art. 16 Definizione delle controversie tra le Parti](#_Toc178327400)

[Art. 17 Rinvio e adeguamento normativo](#_Toc178327401)

[Art. 18 Registrazione](#_Toc178327402)

[Art. 19 Trattamento dei dati personali](#_Toc178327403)

# T R A

La SUA Provincia di Lecce, istituita con delibera di Consiglio Provinciale n. 70 del 21.12.2015, con sede in Lecce (LE) Via Umberto I n. 13, Codice Fiscale 80000840753, rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che agisce in qualità di Presidente p.t.,

# E

Il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ - Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e Partita Iva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (\_\_\_\_) il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, (ruolo)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ivi per la carica domiciliato/a, a ciò abilitato/a dall’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (se si tratta di Ente Locale) e dalla Deliberazione del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

# PREMESSO

## Che il d.lgs. 36/2023, (di seguito anche solo “Codice”):

* è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati, hanno acquisito efficacia il 1° luglio 2023 ed è stato, successivamente, oggetto di interventi di modifica ed integrazione;
* all’art. 62, comma 1, statuisce che: *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori*”;
* all’art. 62, comma 2, statuisce che: *“Per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate”*;
* all’art. 62, comma 6, statuisce che: *“Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:*

*a) procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata;*

*b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;*

*c) procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;*

*d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;*

*e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione;*

*f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);*

*g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidataria”;*

* all’art. 62, comma 6bis, statuisce che: “*Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1”;*
* all’art. 1, comma 1, lett. i), dell’allegato I.1 definisce la centrale di committenza come *“una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all’attività di committenza**”;*
* all’art. 62, comma 7, statuisce che: *“In relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti le centrali di committenza:*

*a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;*

*b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;*

*c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l’aggiudicazione di propri appalti specifici;*

*d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;*

*e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g)”;*

* all’art. 62, comma 10, statuisce che: *“le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell’ANAC l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro quindici giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all’articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell’articolo 63, comma 11, secondo periodo.”;*
* all’art. 62 comma 17 statuisce che: *“Dall'applicazione del presente articolo e dell’articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152 nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice. Con modifiche e integrazioni all’allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell’elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza”;*
* all’art. 62, comma 18, statuisce che: *“Fermo restando quanto previsto dal comma l, la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c)*”;
* all’art. 3, comma 5, dell’allegato II.4 statuisce che: *“Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti* *di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.”;*
* all’art. 5 comma 5, dell’allegato II.4 statuisce che: *“Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici c finanziari e dei rischi.”*;
* all’art. 3, comma 1, lett. z), dell’allegato I.1 statuisce che si intende per attività di committenza ausiliaria: *“le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:*

1. *infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;*
2. *consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;*
3. *preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;*
4. *gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”;*

* all’articolo 63, comma 1, statuisce che: *“fermo restando quanto stabilito dall’articolo 62, è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell’elenco di cui al primo periodo.”;*
* all’articolo 63, comma 4, statuisce che: *“sono iscritti di diritto nell’elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia -Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l’Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.”;*
* Che l’art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *“Disposizioni* *sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*, statuisce che: *“La Provincia può, d’intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;*
* Che l’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, statuisce che: *“con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose”;*
* Che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, *“Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”,* ha disciplinato le attività e i servizi che la SUA è tenuta a svolgere ed individuato gli elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante;
* Che l’art. 52 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante*: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, ha disposto che, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, *“i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”;*
* Che la Provincia di Lecce ha istituito la Stazione Unica Appaltante provinciale, aperta all’adesione di tutti i Comuni e gli Enti della Provincia;
* Che la stessa potrà svolgere le procedure di gara richieste da Comuni ed Enti fuori dal territorio provinciale, nonché quelle assegnate d’ufficio da ANAC;
* Che con Delibera di Consiglio n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecce;
* Che l’art. 30, comma 1, del T.U.E.L., statuisce che: “*al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro ap**posite convenzioni”;*

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

# Art. 1 Ambito di operatività ed oggetto della Convenzione

1. La Stazione Unica Appaltante (di seguito “SUA”) della Provincia di Lecce (di seguito anche solo “Provincia”) opera come stazione unica appaltante relativamente all’affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del combinato disposto dell’art. 63, commi 1 e 4, del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, svolgendo, in favore degli Enti che vi abbiano aderito (di seguito “Enti aderenti”), le attività di committenza di cui alle premesse, come esplicitate nel presente articolo e in quelli seguenti.
2. La presente Convenzione (di seguito “Convenzione”) disciplina i rapporti tra la SUA e gli Enti aderenti, per lo svolgimento di tutte le procedure di gara previste dalla normativa vigente e relative all’acquisizione di lavori, beni e servizi per conto degli Enti aderenti, ad esclusione delle procedure di affidamento diretto, nonché di quelle per lavori di estrema urgenza ex art. 140 del Codice e Perizie di variante ex art. 120 del Codice.
3. Fermo restando quanto indicato al precedente comma 2, la presente Convenzione non si applica agli affidamenti per i quali risulti obbligatorio, per l’Ente aderente, ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore di riferimento.
4. Per quanto riguarda i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, gli Enti aderenti possono avvalersi della SUA se in possesso della qualificazione di cui all’art. 3, comma 5, e all’art. 5, comma 5, dell’allegato II.4 al d.lgs. 36/2023.
5. Alla presente Convenzione possono aderire gli Enti individuati nelle premesse.

# 

# Art. 2 Principi generali

1. L’esecuzione della Convenzione e lo svolgimento delle attività ivi disciplinate si conformano ai principi generali dell’azione amministrativa di buon andamento, imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità, nonché, in particolare, ai principi del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell’affidamento, di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, nonché, per quanto compatibili, ai principi generali previsti dal Codice e dalla legislazione vigente.

# 

# Art. 3 Decorrenza e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione, ha durata fino al 15 novembre 2030 ed è rinnovabile con il consenso di entrambe le parti, salvo recesso di una delle parti ai sensi del successivo art. 12.

# 

# Art. 4 Organizzazione e dotazione strumentale della SUA

1. La SUA opera presso gli uffici della Provincia di Lecce.
2. La Provincia mette a disposizione della SUA le attrezzature e i sistemi informatici necessari per lo svolgimento delle attività di competenza. La SUA espleta le sue funzioni secondo le modalità di organizzazione definite in apposito Regolamento Provinciale allegato alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività, la SUA si dota di una piattaforma telematica di e-procurement e di ogni strumento utile all’espletamento delle procedure di propria competenza.

# 

# Art. 5 Nomina dei soggetti Responsabili e relative comunicazioni

1. Per ciascun affidamento svolto in applicazione della presente Convenzione:
   1. l’Ente aderente nomina il Responsabile Unico del Progetto (RUP), che svolge le funzioni di cui all’articolo 15 del d.lgs. 36/2023 relativamente alle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del lavoro pubblico, del servizio o della fornitura, che non siano specificatamente attribuite ad altri soggetti;
   2. la SUA, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 62 comma 13 del Codice, nomina il RUP per la fase di affidamento, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, assicurando il corretto svolgimento delle attività di competenza della SUA, come previste nella presente Convenzione.
2. Il RUP della SUA e il RUP dell’Ente aderente coordinano le proprie attività e comunicano per via telematica a mezzo posta elettronica o altra piattaforma all’uopo predisposta.

# 

# Art. 6 Raccolta dei fabbisogni e programmazione degli affidamenti.

1. Per consentire alla SUA di programmare le proprie attività, l’Ente aderente trasmette, entro il 28 febbraio di ogni anno, l’elenco degli affidamenti che intende effettuare tramite la SUA nell’arco dell’anno in corso, corredato da tutte le informazioni utili all’adeguata predisposizione di un programma delle attività, inclusa l’indicazione di eventuali scadenze temporali per l’avvio o la conclusione delle procedure, anche derivanti dalle condizioni poste da eventuali finanziamenti ottenuti.
2. Sulla base dei fabbisogni ricevuti, la SUA definisce, entro il 31 marzodi ogni anno, l’elenco delle procedure che saranno svolte nell’arco dell’anno in corso, all’interno del quale sono indicate:
3. le tempistiche stimate per ciascuna procedura;
4. eventuali scadenze da rispettare da parte degli Enti aderenti.
5. L’Elenco è definito sulla base dei seguenti criteri:
6. il tipo di procedura e il criterio di selezione delle offerte;
7. eventuali condizioni di urgenza, purché compatibili con le tempistiche della procedura, con particolare riguardo ai casi in cui sia stata manifestata la necessità di rispettare eventuali tempi connessi all’impiego di finanziamenti ottenuti per la realizzazione degli interventi;
8. la priorità da accordare alle procedure di affidamento per le quali il ricorso alla SUA sia obbligatorio, o comunque l’Ente aderente non possa procedere direttamente, rispetto ai casi in cui non lo sia.
9. L’Elenco è condiviso con gli Enti aderenti, ciascuno per la parte di propria competenza, entro il 30 aprile di ogni anno.
10. Nell’arco dell’anno la SUA è comunque disponibile a valutare eventuali richieste non previste nell’Elenco condiviso, ai fini dell’aggiornamento dello stesso, ove compatibili con le procedure già calendarizzate e tenuto conto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.
11. In ogni caso la SUA si riserva il diritto di non attivare alcun procedimento non inserito nell’Elenco condiviso, qualora gli obiettivi dell’Ente aderente non risultino compatibili con le tempistiche stabilite dalla presente Convenzione o, comunque, con l’attività in corso della SUA.

# 

# Art. 7 Progettazione della gara, avvio del procedimento e tempi della procedura

1. Con riferimento alle procedure inserite nell’Elenco, la SUA e l’Ente aderente avviano l’attività di collaborazione volta a definire il contenuto degli atti di gara, nei tempi previsti e secondo le rispettive competenze, come definite dalla presente Convenzione.
2. Lo svolgimento della procedura di affidamento è quindi gestito dalla SUA, con la collaborazione dell’Ente aderente, sulla base del riparto di competenze definito dai successivi artt. 8 e 9.
3. Le parti si danno reciprocamente atto, quindi, che l’attività di ciascuna, nell’ambito delle proprie competenze, terrà conto di quanto previsto e disciplinato dall’art. 17 del Codice e dalla presente Convenzione per l’avvio e la conclusione delle procedure di affidamento. Pertanto, l’eventuale mancata osservanza delle tempistiche previste dal Codice e dalla presente Convenzione sarà imputabile solo alla parte che, nelle attività di propria competenza, non abbia rispettato i termini previsti.

# 

# Art. 8 Attività di competenza della Stazione Unica Appaltante

1. Sono di competenza della SUA le seguenti funzioni ed attività:
2. la raccolta dei fabbisogni degli Enti aderenti e la programmazione delle procedure, secondo quanto previsto dall’art. 6 della Convenzione;
3. la nomina del RUP ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 comma 13 del Codice e dell’art. 5 della presente Convenzione;
4. l’acquisizione del CIG;
5. la collaborazione con l’Ente aderente, se richiesta, per una corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto che sarà oggetto di procedura di affidamento;
6. il supporto all’Ente aderente nella scelta della procedura di affidamento da avviare e del relativo criterio di aggiudicazione;
7. la verifica della completezza, della chiarezza, coerenza e correttezza della documentazione di gara, definita in collaborazione con l’Ente aderente, anche sulla base delle informazioni, dei dati e dei documenti da questo forniti e trasmessi;
8. la redazione degli atti di gara;
9. in caso di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’individuazione, in accordo con l’Ente aderente, dei criteri di valutazione dell’offerta, avendo come unico riferimento l’obiettivo che con l’affidamento si intende perseguire. La SUA si riserva, in ogni caso, nel rispetto degli obiettivi definiti dall’Ente aderente, di intervenire nella definizione dei criteri di valutazione da inserire nel bando di gara al fine di renderli adeguati alla specifica procedura;
10. gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e le comunicazioni obbligatorie per legge fino al momento dell’aggiudicazione, nonché la verifica dei requisiti ai sensi della normativa vigente;
11. la sottoscrizione degli atti di gara, in particolare il Bando e, nelle procedure ristrette o negoziate, le Lettere di invito;
12. l’individuazione del Seggio di Gara e la nomina della Commissione Giudicatrice (nelle procedure con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), in linea con quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti eventualmente applicabili in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione;
13. il supporto tecnico giuridico nella fase di pre-contenzioso e di contenzioso.
14. La SUA si impegna ad attivare le procedure di gara entro 60 gg dalla ricezione degli atti di cui al successivo art. 9 lettera l). In caso di richiesta di modifiche e/o integrazioni, il termine di cui sopra si interrompe e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta.
15. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la SUA potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all’Ente aderente.

# Art. 9 Attività di competenza dell’Ente aderente

1. L’Ente aderente è titolare, ad ogni fine, dell’intervento di acquisizione dell’opera, bene o servizio, essendo demandate alla SUA unicamente funzioni strumentali all’individuazione del terzo contraente. In particolare, restano di competenza del singolo Ente aderente:
2. la trasmissione alla SUA dei propri fabbisogni, secondo quanto definito dall’art. 6, e l’inserimento nei propri atti di programmazione, ove richiesto;
3. la definizione dell’oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture) e la trasmissione alla SUA di tutti i dati e le informazioni necessarie per assicurare che gli atti di gara siano conformi alle esigenze dell’Ente, in particolare per quanto concerne la descrizione delle caratteristiche del bene, servizio o lavoro che si intende acquisire e le obbligazioni dell’aggiudicatario, nonché la obbligatorietà di disciplina normativa specifica;
4. la nomina del responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 36/2023;
5. l’acquisizione del CUP e CUI;
6. l’individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni chiamati a far parte delle Commissioni giudicatrici);
7. l’approvazione del progetto da porre a base di gara, nel livello di definizione richiesto a seconda del tipo di procedura;
8. l’individuazione, da concordarsi con la SUA, dei criteri di valutazione e dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell’OEPV;
9. l’individuazione, concordata con la SUA, di eventuali requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara;
10. l’approvazione della Determina a contrarre con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti progettuali a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d’appalto, schema di contratto);
11. la formalizzazione degli impegni di spesa relativi all’affidamento, ivi compresi la quota spettante alla SUA calcolata secondo le disposizioni di cui all’art. 11 e il contributo ANAC individuato secondo le disposizioni dell’Autorità;
12. l’individuazione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del Codice, o comunque dalla normativa rilevante per le procedure a invito, salvo diverso accordo in occasione della singola procedura;
13. la trasmissione, a mezzo PEC o altra piattaforma eventualmente all’uopo predisposta, della documentazione ufficiale da porre a base di gara;
14. la presa in carico del CIG acquisito dalla SUA, successivamente alla proposta di aggiudicazione;
15. la valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 110 del Codice e, comunque, la verifica di congruità e di conformità all’interesse pubblico dell’offerta;
16. la predisposizione ed adozione del provvedimento di aggiudicazione sulla base della documentazione trasmessa dalla SUA;
17. i rapporti con l’ANAC e le comunicazioni all’Osservatorio sui Contratti Pubblici, nonché le pubblicazioni, sul proprio sito Amministrazione Trasparente, per gli atti di propria competenza, previste dal Codice, dal d.lgs. n. 33/2013 e dalla legge 190/2012;
18. la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione dello stesso.
19. L’Ente aderente fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della SUA come definiti nel precedente art. 8.
20. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Ente aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, individuati ai sensi della normativa vigente, che saranno nominati dalla SUA, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità ovvero in caso di oggettive e comprovate esigenze connesse alla specifica procedura di gara.

# 

# Art. 10 Interventi finanziati attraverso il PNRR o il PNC

1. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), si osservano le seguenti disposizioni aggiuntive:
2. è responsabilità dell’Ente aderente comunicare alla SUA se un determinato intervento sia finanziato in tutto o in parte con le suddette risorse e condividere con la SUA i documenti di finanziamento, nonché i dati e le informazioni necessarie per assicurare che le procedure siano progettate e svolte in conformità a quanto richiesto dalla normativa rilevante e dalle condizioni di finanziamento;
3. la SUA tiene conto delle tempistiche stabilite dai finanziamenti nella definizione dell’elenco degli affidamenti e nello svolgimento delle procedure, al fine di assicurare il rispetto delle scadenze rilevanti;
4. nella definizione degli atti di gara la SUA e l’Ente aderente, ciascuno per le proprie competenze, garantiscono la conformità degli atti di gara ai requisiti normativi rilevanti;
5. l’Ente aderente garantisce la conformità degli atti progettuali da porre a base di gara rispetto alle condizioni di finanziamento;
6. l’Ente aderente nomina il RUP che svolge le funzioni di cui all’art. 48, comma 2 del d.l. 77/2021 e, in caso di sua inerzia, assicura che sia esercitato il potere sostitutivo di cui all’art. 50, comma 2 del d.l. 77/2021;
7. in caso di svolgimento di procedure negoziate nei casi previsti dall’art. 48 del d.l. 77/2021, l’avviso di cui all’art. 48 comma 3 è pubblicato dall’Ente aderente sul proprio sito istituzionale.

# Art. 11 Spese di funzionamento e rapporti finanziari

1. Le spese per la gestione delle funzioni previste nella presente Convenzione sono sostenute con la partecipazione degli Enti aderenti, come di seguito dettagliato.
2. Ciascun Ente aderente partecipa alle spese per il funzionamento della SUA con:
3. una “quota *una tantum*” relativa alle spese di registrazione dell’Ente sulla piattaforma in uso alla SUA; dette spese saranno quantificate dal gestore della piattaforma e comunicate all’Ente aderente al momento della sottoscrizione della presente Convenzione.   
   Le parti si danno reciprocamente atto che detta quota dovrà essere versata alla SUA al momento dell’attivazione della prima procedura di affidamento.   
   Nel caso in cui, per diciotto mesi consecutivi non venga attivata alcuna procedura, la registrazione sulla piattaforma decadrà e dovrà essere eventualmente rinnovata, con oneri a carico dell’Ente aderente, in caso di attivazione di ulteriori procedure.
4. una “quota variabile” calcolata in funzione dell’importo a base di gara, secondo le seguenti percentuali:

- 0.60% sull’ammontare dei lavori, servizi o forniture per importi a base d’asta fino ad € 500.000,00, fermo restando che l’importo così calcolato non potrà mai essere inferiore ad € 1.000,00;

- 0.40% sull’ammontare dei lavori, servizi o forniture per importi a base d’asta compresi tra € 500.000,00 ed € 2.000.000,00, da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 500.000,00;

- 0.20% sull’ammontare dei lavori, servizi o forniture per importi a base d’asta compresi tra € 2.000.000,00 ed € 5.000.000,00, da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 2.000.000,00;

- 0.10% sull’ammontare dei lavori, servizi o forniture per importi a base d’asta oltre € 5.000.000,00, da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 5.000.000,00.

In caso di affidamenti da aggiudicarsi con il criterio dell’OEPV, l’importo calcolato secondo le percentuali sopra riportate, dovrà essere incrementato del 50% in ragione della maggiore complessità della procedura.

La “quota variabile” dovrà essere corrisposta prima dell’avvio di ciascuna procedura di affidamento, pena la mancata attivazione della procedura di gara. Il mancato versamento di tale quota comporterà il mancato avvio della procedura di gara richiesta.

1. Gli Enti aderenti per una singola procedura di gara, anche su assegnazione disposta da ANAC, sono tenuti, restando fermo quanto previsto al comma 5, al versamento delle menzionate quote *una tantum* e variabile.
2. Non sono ricomprese tra le somme di cui al precedente comma 2 e, pertanto, rimangono a carico dell’Ente aderente:
3. le spese relative al contributo ANAC, che, se anticipate dalla SUA, dovranno essere rimborsate entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della stessa;
4. le eventuali spese per le commissioni giudicatrici;
5. quanto eventualmente dovuto a titolo di spese legali qualora dalla procedura di gara scaturisca un contenzioso, tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 15 c.3;
6. quant’altro non previsto a carico della SUA nella presente Convenzione.
7. L’Ente aderente riconosce che sono dovuti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui alla vigente normativa nella misura del 25% di quanto previsto dall’art. 45, comma 2, del d.lgs. 36/2023 (che include la quota del 20% del comma 5), come statuito dal comma 8 del medesimo articolo.

La ripartizione di tali incentivi sarà regolata con atto interno della SUA. Se necessario, l’Ente aderente adegua il proprio regolamento interno a quanto ivi previsto.

Le somme assegnate alla SUA da parte di ciascun Ente aderente saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce “Incentivi ex art 45, comma 8, d.lgs. 36/2023 per i compiti svolti dalla SUA” e liquidate alla stessa entro 60 giorni naturali e consecutivi dall’aggiudicazione della procedura.

1. Le somme spettanti alla SUA, secondo quanto previsto dai precedenti commi 2, 4 e 5, dovranno essere corrisposte dall’Ente Aderente con le modalità che saranno specificate dalla SUA.
2. In caso di ripetizione della procedura di gara a seguito di gara deserta o non aggiudicata o revocata, fermo restando il pagamento integrale di quanto dovuto in relazione alla gara non andata a buon fine, l’Ente aderente dovrà in ogni caso:

* provvedere al pagamento delle somme di cui al comma 4;
* provvedere al pagamento del 50% delle somme calcolate ai sensi del comma 2 lett.b) in relazione alla procedura non andata a buon fine. Nel caso in cui siano presenti variazioni sostanziali agli atti di gara, o modifiche degli elementi essenziali dell’appalto o concessione, il contributo è dovuto nella misura integrale;
* provvedere al pagamento della quota di incentivo ai sensi del comma 5.

1. In caso di mancata liquidazione delle somme di cui al presente articolo, la SUA può rifiutare di svolgere le successive procedure di affidamento e quelle di supporto previste dalla presente Convenzione.

# 

# Art. 12 Recesso e risoluzione

1. L’Ente aderente può recedere dalla Convenzione, con formale preavviso di almeno 30 giorni.
2. Salvo diverso accordo, la SUA porterà a termine per quanto di propria competenza le procedure di gara il cui bando risulti già pubblicato, o l’invito già trasmesso, mentre restituirà all’Ente gli atti relativi ai procedimenti che non abbiano ancora raggiunto tale fase.
3. Le parti potranno, altresì, risolvere la presente Convenzione per inadempimento dell’altra parte alle obbligazioni ivi previste.

# 

# Art. 13 Non esclusività

1. L’adesione alla presente Convenzione non comporta l’obbligo per l’Ente aderente di ricorrere esclusivamente alla SUA per ogni procedura di acquisizione, potendo ricorrere anche ad altre soluzioni previste dalla vigente normativa.

# 

# Art. 14 Prevenzione della corruzione

1. La Provincia e l’Ente aderente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, lealtà, trasparenza, correttezza e riservatezza.
2. L’Ente aderente si impegna a segnalare alla SUA qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.
3. Le attività della SUA sono svolte nel rispetto delle disposizioni della normativa anticorruzione, nonché in conformità agli atti di programmazione e regolamentari della Provincia.

# 

# Art. 15 Collaborazione nei contenziosi instaurati da terzi

1. In caso di contenziosi avviati da terzi avverso gli atti delle procedure di affidamento gestite ai sensi della presente Convenzione, gli Enti aderenti valutano, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell’ambito del processo.
2. La SUA e l’Ente aderente collaborano al fine di condividere ogni dato o informazione utile per la difesa in giudizio.
3. Le spese del giudizio sono condivise in funzione della titolarità della competenza.

# 

# Art. 16 Definizione delle controversie tra le Parti

1. Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione della presente Convenzione che non potranno essere risolte in via amichevole, è competente il Foro di Lecce.

# 

# Art. 17 Rinvio e adeguamento normativo

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni del d.lgs. 36/2023 e al d.lgs. 267/2000, nonché agli altri atti richiamati nelle premesse e alla normativa applicabile in materia di PNRR e PNC, ove rilevante.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nella presente Convenzione si intendono di natura dinamica e mobile; pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l’emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni, fatta salva la necessità di esercizio dell’autonomia regolamentare dell’Ente.

# 

# Art. 18 Registrazione

1. La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

# 

# Art. 19 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. “GDPR”), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all’attività dell’Amministrazione sotto l’aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.
2. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli Enti aderenti per i soli fini istituzionali assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia. Ciascun firmatario dichiara di aver predisposto idonee informative sul trattamento dei dati personali, al fine di informare gli interessati i cui dati saranno oggetto di trattamento per le finalità di cui alla presente Convenzione.
3. L’Ente aderente, con la sottoscrizione della presente Convenzione, è consapevole e prende atto che da parte della Provincia saranno effettuate operazioni connesse all’attività posta in essere dalla SUA, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica in rete, ovvero riferibili alle pubblicazioni di legge e/o previste dal Codice dei Contratti Pubblici.
4. In sede di stipula della presente Convenzione, con separato atto predisposto dalla SUA e che forma parte integrante della Convenzione stessa, l’Ente aderente designa altresì la Provincia di Lecce, per le attività della SUA, quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28, Reg. UE 2016/679, con riferimento a tutti i dati personali relativi alle procedure di gara, delegate alla SUA medesima, compresi quelli comunicati e/o resi noti dagli operatori economici. I dati di cui la SUA verrà in possesso nell’espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione saranno finalizzati all’espletamento delle procedure di gara delegate, compresi gli atti connessi e consequenziali. La Provincia di Lecce si impegna a trattarli nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento UE 2016/679, assicurando la presenza di misure tecniche, organizzative e di sicurezza adeguate.
5. I dati saranno trattati da soggetti autorizzati al trattamento, mediante acquisizione dei documenti in forma sia cartacea che elettronica e saranno archiviati anche mediante procedure informatizzate che ne garantiscano la riservatezza. Il trattamento verrà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e saranno utilizzati standard di sicurezza elevati; verranno usate tecnologie ed applicativi correnti e i dati non saranno oggetto di profilazione.

Letto, approvato e sottoscritto con firme digitali.